



COMUNE DI FOLLINA

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 72 DEL 29.12.1994

MODIFICATO CON DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 06.03.1995 E
N. 42 DEL 22.12.1998

data aggiornamento 20/10/2012

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. E' istituita nel Comune di Follina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi del Capo II (articoli da 38 a 57) del decreto legislativo 15/11/1998, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione della relativa tassa.
3. Nel presente regolamento ogni qualvolta ricorrono i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono riferiti ai beni di cui al comma precedente, e qualora ricorra il termine "tassa" deve intendersi tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2 - OGGETTO DELLA TASSA
(beni suscettibili di occupazione)

1. Sono oggetto della tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibili del Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con l'esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al demanio statale o al patrimonio disponibile del Comune.

ART. 3 – DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Per superficie effettivamente occupata deve intendersi quella assunta in modo permanente o temporaneo e sottratta all'uso indiscriminato della collettività per il vantaggio specifico del singolo o dei singoli soggetti occupanti.

ART. 4 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa dovuta al Comune di Follina dal titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 5 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

1. In ottemperanza dell'articolo 42, comma 3, del D.Lgs. 507/1993, il territorio di questo comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche già deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 73 del 29.12.94.
2. Ai sensi dell'articolo 43 comma 1, del predetto D.Lgs. 507/1993 si dà atto che questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V classe avendo meno di 10.000 abitanti residenti alla data del 31.12.1993.

ART. 6 – CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione che consenta la fruizione esclusiva dei beni, di cui all'articolo 2, o di una parte di essi, per un tempo non inferiore all'anno.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

5. Qualora il titolare dell'atto di autorizzazione o concessione non provveda a quanto previsto all'art. 23 del presente regolamento, ed al rinnovo e al pagamento della tassa dovuta ai sensi del precedente comma, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dell'occupazione originariamente autorizzata, l'occupazione sarà considerata abusiva con applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la tassa va commisurata alla superficie occupata.
2. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo, la superficie tassabile è determinata con riferimento alla proiezione al suolo pubblico dell'oggetto sovrastante e sottostante, non aderente al suolo pubblico, estesa fino ai bordi estremi o alle linee più sporgenti.
3. Per le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili, la superficie tassabile è determinata considerando la proiezione dell'oggetto al suolo pubblico e misurando il conseguente poligono risultante. Ove le tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, e soggette a tassazione, risulterà tassabile solo la parte di esse eventualmente sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.
4. Eventuali oggetti o altro, posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della delimitazione della superficie tassabile.
5. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie tassata è computata in ragione del 10% per la parte eccedente detto limite.

ART. 8 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE

1. Le tariffe vengono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. L'omesso o ritardato adempimento delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal capo II del D.Lgs. 507/1993, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura minima fissata dal Capo II del predetto D.Lgs. 507/1993.

ART. 9 – OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma non frazionabile.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico la tassa si applica nella misura deliberata secondo le categorie di appartenenza (tariffa normale).
3. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del decreto legislativo 507/1993 si applica la tariffa normale, di cui al comma 2 del presente articolo, ridotta ad 1/3.
4. Per le occupazioni con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico, la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta al 30%.

ART. 10 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Ai sensi dell'articolo 45, commi 1 e 8, del decreto legislativo 507/1993, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.
2. La tassa si applica in base alle allegate misure giornaliere di tariffa e in relazione alle ore di occupazione:
 - a) fino a 12 ore: riduzione del 30%;
 - b) oltre a 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni riduzione del 50%.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprasuolo stradale, con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.
5. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate dall'art. 46 del decreto legislativo 507/1993 si applicano le tariffe di cui ai commi precedenti ridotte a 1/3.
6. Per le occupazioni temporanee con tende o simili aggettanti sul suolo pubblico la tariffa di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è ridotta al 30%.
7. Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti le tariffe di cui ai commi precedenti sono ridotte al 50%.
8. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio di attività edilizie regolarmente autorizzate, le tariffe di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte al 50%.
9. Per le occupazioni temporanee realizzate con impianti, installazioni o altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di cui ai precedenti commi 2 e 3 è ridotta al 20%.

10. Per le occupazioni temporanee aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi e delle condutture sotterranee di cui all'art. 46 del decreto legislativo 507/1993; le tariffe di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotte al 50%.

ART. 11 – OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale che si realizzino senza soluzioni di continuità con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo pubblico e collegati alle reti stesse (coperture di pozzetti, camerette, cassette di ispezione, pali e tralicci di sostegno, cabine elettriche e telefoniche) sono tassate per le parti di strade effettivamente occupate o attraversate da linee aeree.
2. La tassa si applica per chilometro lineare o frazione, di ciascuna strada, graduata secondo la categoria di appartenenza della stessa, stabilita con la Deliberazione di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento.
3. Le occupazioni realizzate in tratte stradali diverse danno luogo ad obbligazioni autonome purché non ricadano nell'ambito di un medesimo chilometro.
4. Per le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, realizzati con propri manufatti dall'utente e con gestione e manutenzione a carico, ivi compresi i pozzetti di ispezione e le relative botole di chiusura, la tassa è dovuta per ciascun innesto o allaccio indipendentemente dalla effettiva consistenza della occupazione nella misura di L. 50.000.
5. Per i cunicoli in muratura, collettori, gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti costruiti dal Comune è dovuto oltre alla tassa annua di cui ai commi precedenti un contributo pari al 50% delle spese di costruzione.
6. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo si applicano le disposizioni dell'art.47, comma 5°, del decreto legislativo 15/11/1993, n.507 e successive modificazioni.

ART. 12 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Ai fini del comma 1 dell'art. 48 del D.Lgs. n.507/1993, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo mediante distributori di carburante e di tabacchi è dovuta una tassa annuale di L.15.000

all'interno di centri abitati e di L.10.000 fuori dei centri abitati. La delimitazione è stabilita con deliberazione di cui all'art.5 comma 5 del presente regolamento.

ART. 13 – PASSI CARRABILI

Soppresso. Delibera del Consiglio Comunale n.42 del 22/12/1998.

ART. 14 – INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. Per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante si applicano le tariffe per le occupazioni temporanee di cui all'art.10 del presente regolamento, ridotte al 20%.

ART. 15- ESENZIONI DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett.c, del T.U.I.R., approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio del trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
 - d. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e. le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono esenti dall'imposta i passi carrabili assimilando, a tale categoria, i passaggi pedonali.

ART. 15 BIS – RIDUZIONE DELLA TASSA

1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.

ART. 16 – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata al rilascio di regolare atto di autorizzazione o concessione da parte del comune.
2. Le occupazioni permanenti potranno essere effettuate solo a seguito del rilascio di un atto di concessione.
3. Le occupazioni temporanee normalmente potranno essere effettuate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione.
4. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito l'autorizzazione o la concessione.
In tal caso, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario saranno applicate le sanzioni previste.

ART. 17 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree, il soprasuolo e il sottosuolo, siano essi demaniali, appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o di proprietà di privati e gravate da servitù di pubblico

- passaggio, deve presentare richiesta di autorizzazione o concessione, in carta legale all'Amministrazione comunale.
2. Chi intenda collocare, anche in via provvisoria, impianti, cavi, tubazioni, canalette, anche se trattasi di imprese di gestione in regime di concessione amministrativa di servizi pubblici, deve presentare domanda di autorizzazione o concessione.
 3. L'obbligo della richiesta di autorizzazione o concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa, ai sensi dell'art.15 per le prescrizioni del caso.

ART. 18 – CONTENUTO DELLE DOMANDE

1. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione ad occupare spazi ed aree pubbliche prevista all'art.17 deve indicare:
 - a. generalità del richiedente;
 - b. codice fiscale e/o partita IVA;
 - c. indirizzo o sede legale;
 - d. descrizione delle modalità di occupazione;
 - e. durata dell'occupazione;
 - f. ubicazione e dimensioni esatte dell'area che si intende occupare;
 - g. il motivo della richiesta.
2. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo, ritenuti utili per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

ART. 19 – ISTRUTTORIA DOMANDE

1. A seguito della presentazione delle domande di cui all'articolo precedente, l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale compiranno i necessari accertamenti ed esprimeranno motivati pareri indicando, se del caso speciali norme o prescrizioni che ritengono necessarie siano inserite nell'autorizzazione o nella concessione al fine della migliore tutela della pubblica incolumità e della cura dell'interesse generale.
2. L'Amministrazione comunale se ritenuto opportuno, potrà richiedere il parere della Commissione edilizia comunale sulle domande presentate.
3. Le eventuali spese di istruttoria sono a carico del richiedente e dovranno essere corrisposte prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

ART. 20 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'Amministrazione comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o nella concessione, potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.
2. Il deposito verrà svincolato all'atto della cessazione dell'occupazione e previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni.
3. La misura del deposito verrà stabilita sentito l'Ufficio Tecnico in relazione alle dimensioni, alla natura, alle caratteristiche e qualità dell'occupazione.

ART. 21 – CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

1. Le autorizzazioni e le concessioni hanno carattere personale, non possono essere cedute e sono subordinate al possesso di ogni altra eventuale autorizzazione prevista da norme specifiche.
2. Gli atti di cui al comma precedente esplicano effetti per la località, la durata, la superficie, l'uso per i quali sono rilasciati, e non costituiscono autorizzazione per il titolare all'esercizio di altre attività.
3. Tutte le autorizzazioni e concessioni si intendono rilasciate a titolo precario e saranno revocabili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse.

ART. 22 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI, TENUTA DEL REGISTRO

1. Le autorizzazioni e le concessioni verranno rilasciate dall'Amministrazione comunale e saranno corredate, se necessario, da un disciplinare contenente norme e prescrizioni da osservare nel corso dell'occupazione.

2. Le autorizzazioni e concessioni, numerate progressivamente per anno, indicheranno le generalità e il domicilio del concessionario, la durata della concessione, l'ubicazione e la superficie dell'area concessa; esse saranno annotate in un apposito registro indicando il numero progressivo, il nominativo del concessionario, il luogo dell'occupazione, una breve descrizione delle modalità di occupazione, la superficie occupata, le date di inizio e termine dell'occupazione.
3. Le autorizzazioni per le occupazioni temporanee, per le quali la riscossione avvenga mediante convenzione, potranno essere ritirate previa esibizione della ricevuta del versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura stabilita.
4. Le occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore potranno avere luogo solo previo pagamento della relativa tassa.

ART. 23 – CONDIZIONI GENERALI

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione dovrà inoltre rispettare le seguenti condizioni:
 - a. rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico e delle aree assegnate;
 - b. rilasciare l'area o lo spazio entro il termine di scadenza indicato nell'atto oppure presentare, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza, regolare domanda per il rinnovo dell'autorizzazione o concessione;
 - c. custodire lo spazio pubblico o l'area assegnata;
 - d. evitare inutili intralci alla circolazione di persone, veicoli e mezzi;
 - e. versare la tassa dovuta, ed integrare, nei modi e nei termini previsti dall'art. 6 del presente regolamento, il versamento nel caso di rinnovi;
 - f. risarcire il Comune di ogni eventuale spesa sostenuta in conseguenza dell'occupazione, al fine di ripristinare lo stato originario dell'area al termine dell'occupazione stessa.
2. In tutti i casi le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare del diritto di accesso alle proprietà private.
3. Le concessioni non potranno essere rilasciate per un periodo superiore a 10 anni.
4. I titolari di autorizzazione o concessione sono tenuti ad esibire l'atto loro rilasciato ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

ART. 24 – ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di autorizzazione o concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo l'obbligo di ristabilire il ripristino stato.
2. La richiesta di autorizzazione alle manomissioni o alle alterazioni del suolo pubblico e alle aree pubbliche potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di cui all'articolo 17. Su di esse esprimeranno parere l'Ufficio Tecnico e il Comando di Polizia Urbana, indicando, se del caso, speciali prescrizioni e norme che l'autorizzazione dovrà contenere.
3. I titolari di autorizzazione o concessione sono responsabili della pulizia e dell'igiene dell'area loro assegnata.

ART. 25 – ORDINE DI PREFERENZA

1. Qualora per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande esse verranno valutate secondo l'ordine di presentazione, fatta salva la preferenza dei negozi che chiedono di esporre al loro esterno merci di vendita.

ART. 26 – DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il sindaco può sospendere temporaneamente le autorizzazioni e concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragione di ordine pubblico o nell'interesse della collettività.

ART. 27 – DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza delle autorizzazioni o concessioni:
 - a. uso improprio del diritto di occupazione;
 - b. le violazioni di norme di legge e di regolamento in materia;
 - c. mancato pagamento della tassa.

ART. 28 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate per ragioni di pubblico interesse.
2. Nell’atto di revoca sarà anche determinato l’ammontare della tassa da restituire in ragione del periodo non fruito.
3. La revoca non dà diritto al pagamento di alcun interesse o indennità.
4. La revoca di concessione la cui tassa è stata affrancata ai sensi dell’art.44, comma 11, del decreto legislativo 507/1993, non dà diritto ad alcun rimborso.

ART. 29 – DENUNCIA

1. La denuncia per le occupazioni permanenti va presentata all’Amministrazione comunale nei termini e con le modalità stabiliti dall’art.50 del decreto legislativo 507/1993.
2. Nel caso di richiesta di proroga ai sensi dell’art.23 del presente Regolamento per le occupazioni permanenti che protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, l’obbligo della denuncia sussiste solo se si verificano variazioni che determinano un maggior ammontare della tassa.
Il pagamento della tassa dovrà comunque essere eseguito entro il termine di 30 giorni previsti dall’art.6 del presente Regolamento.

ART. 30 – SANZIONI

1. Oltre alle violazioni delle norme di legge e del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dall’art.53 del decreto legislativo 507/1993.

ART. 31 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per l’affidamento in concessione del servizio si rinvia, per quanto applicabile, a quanto previsto in materia dal regolamento per

l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 32 – NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, la nuova tariffaria prevista nel presente regolamento, entra in vigore dall'1/1/1994.

ART. 33 - NORME ABROGATE

1. E' abrogato il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.139 del 15/12/1989.

ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato e previa successiva pubblicazione all'albo comunale per 15 giorni.

INDICE

ART.1 – ISTITUZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.	Pag. 2
ART.2 - OGGETTO DELLA TASSA (beni suscettibili di occupazione).	Pag. 2

ART.3 – DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE.	Pag. 3
ART.4 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI.	Pag. 3
ART.5 – CLASSIFICAZIONE DELLE AREE.	Pag. 3
ART.6 – CLASSIFICAZIONE DELLE OCCUPAZIONI.	Pag. 3
ART.7 – DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE.	Pag. 4
ART.8 – DISCIPLINA DELLE TARIFFE.	Pag. 4
ART.9 – OCCUPAZIONI PERMANENTI.	Pag. 5
ART.10 – OCCUPAZIONI TEMPOREANEE.	Pag. 5
ART.11 – OCCUPAZIONE DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASUOLO.	Pag. 6
ART.12 – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI.	Pag. 7
ART.13 – PASSI CARRABILI.	Pag. 7
ART.14 – INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE.	Pag. 7
ART.15 - ESENZIONI DALLA TASSA.	Pag. 7
ART.15 BIS – RIDUZIONE DELLA TASSA.	Pag. 8
ART.16 – AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.	Pag. 8
ART.17 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE.	Pag. 9
ART.18 – CONTENUTO DELLE DOMANDE.	Pag. 9
ART.19 – ISTRUTTORIA DOMANDE.	Pag. 9
ART.20 – DEPOSITO CAUZIONALE.	Pag.10
ART.21 – CARATTERISTICHE DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI.	Pag.10
ART.22 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI, TENUTA DEL REGISTRO.	Pag. 11
ART.23 – CONDIZIONI GENERALI.	Pag. 11
ART.24 – ALTERAZIONI E MANOMISSIONI DEL SUOLO.	Pag. 12
ART.25 – ORDINE DI PREFERENZA.	Pag. 12

ART.26 – DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE.	Pag. 12
ART.27 – DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.	Pag. 13
ART.28 – REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE.	Pag. 13
ART.29 – DENUNCIA.	Pag. 13
ART.30 – SANZIONI.	Pag. 13
ART.31 – NORME DI RINVIO.	Pag. 14
ART.32 – NORME TRANSITORIE.	Pag. 14
ART.33 - NORME ABROGATE.	Pag. 14
ART.34 – ENTRATA IN VIGORE.	Pag. 14